

Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE  
Via San Francesco d'Assisi, 14  
10122 - TORINO  
tel. 011 582.53.30 - Fax 011 54.02.50

Avv. JACOPO GENDRE  
Via San Francesco d'Assisi, 14  
10122 TORINO  
Tel. 011 5825330 - Fax 011 540250

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE

Ricorso

della **Federazione italiana della Caccia - Federazione della Caccia Regione Piemonte** (C.F. 97524640014) in persona del legale rappresentante, con sede in Torino, via Mantova n. 21/d, dell'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - delegazione regionale del Piemonte** - (C.F. 80091080012) in persona del legale rappresentante, con sede in Vercelli, corso Vinzaglio n. 1, dell'**Associazione Nazionale Libera Caccia - ANLC** (C.F. 96029470067) - in persona del legale rappresentante, con sede in Alessandria, Via XXIV Maggio n. 11 dell'**Italcaccia - Comitato provinciale di Torino** (C.F. 80208970584) - in persona del legale rappresentante, con sede in Torino, Lungo Po Antonelli n. 121, dell'**ANUU - Associazione dei Migratoristi Italiani** (C.F. 80031380167) in persona del legale rappresentante, con sede in Bergamo, via Baschenis n. 11/C, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 1** (C.F. 94535310018 ) in persona del Presidente, con sede in Bricherasio, via Alliaudi 1 Fraz. Cappella Moreri, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 2** (C. F. 96019850013) in persona del Presidente, con sede in Oulx, Piazza Grand Hoche - Fraz. Beaulard, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 3** (C.F. 96019810017 ) in persona del Presidente, con sede in San Giorio di Susa, via Trattenero 38, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 4** (C.F. 92021980013) in persona del Presidente, con

DELEGA:  
Noi sottoscritti Bruno Morena in qualità di Presidente della Federazione Italiana Caccia e dell'Ambito Territoriale di Caccia AL4, Fabrizio Lenzi in qualità di Presidente Regionale dell'Enalcaccia, Giorgio Cugno in qualità di Presidente Regionale dell'Italcaccia, Giorgio Valvassori in qualità di Delegato del Presidente dell'Ente Produzione Selvaggina (E.P.S.) e Angelo De Lucia in qualità di Delegato del Presidente dell'Associazione Nazionale Migratoristi (A.N.U.U.), deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Enti stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio dei medesimi in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14. Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 13.6.2015

*originale  
il progetto  
di un parere*

*Scaparone*

*Gendre*

*Scaparone*

*Scaparone*

*p. a.*

*avv. prof. Paolo*

*Scaparone*

sede in Ceres, Frazione Fè 2, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 5** (C.F. 92509510019) in persona del Presidente, con sede in Cuorné, via Don Bosco n. 1/b, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA CN 4** (C.F. 96049500042)

in persona del Presidente, con sede in Demonte, via Divisione Cuneese n. 5, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA CN 3**

(C.F. 96049640046) in persona del Presidente, con sede in Dronero, via Rma n. 28, del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA**

**CN 5** (C.F. 96049530049) in persona del Presidente, con sede in Borgo San Dalmazzo, via Don Minzoni n. 18, del **Comitato di Gestione del**

**Comprensorio Alpino CA VC 1** (C. F. 91009810028) in persona del Presidente, con sede in Varallo, Via Mario Tancredi Rossi n. 17, del

**Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC VC 1** (C.F. 94018380025) in persona del Presidente, con sede in

Caresanblot, via Vercelli n. 44, del **Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC AL 1** (C.F. 91017820068) in persona del

Presidente, con sede in Casale Monferrato, via Solferino n. 2, del **Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC AL**

**3** (C.F. 91017820068) in persona del Presidente, con sede in Tortona, Corso Garibaldi, del **Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale**


**di caccia ATC AL 4** (C. F. 90011790061) in persona del Presidente, con sede in Acqui Terme, via Gramsci 32, del **Comitato di Gestione**

**dell'Ambito territoriale di caccia ATC TO 4** (C.F. 94033630016) in persona del Presidente, con sede in Carignano, via Frichieri n. 13, del

**Comitato di Gestione dell'Ambito territoriale di caccia ATC**

DELEGA:  
Io sottoscritto Livio Bellino in qualità di Presidente del Comprensorio Alpino CATO5, delego a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, il Comprensorio Alpino stesso nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio dei medesimi in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14.  
Previamente informato, autorizzo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.  
Torino, 13/6/2015

*Su originale  
firmato*



*p. a.  
av. prof. Paolo  
Scaparone*

CN2 (C.F. 95012200044) in persona del Presidente, in Murello, Via  
Caduti Murellesi 33, del **Comitato di Gestione dell'Ambito  
territoriale di caccia ATC TO 1** (C.F. 93021240010) in persona del  
Presidente, con sede in Caluso, Piazza Ubertini n. 1 e dell'**Ente  
Produttori Selvaggina - EPS** - (C.F. 97511900017) in persona del  
legale rappresentante, con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n.  
58, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Paolo Scaparone (C.F.  
SCPPLA41C27A479D - *paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it* -  
fax 001/540250) e dall'avv. Jacopo Gendre (C.F. GNDJCP78R27A479X -  
*jacopogendre@pec.ordineavvocatitorino.it* - fax 011/540250) ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via San  
Francesco d'Assisi n. 14, per deleghe ed elezioni di domicilio a margine  
del presente atto

**contro**

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente

**per l'annullamento**

**previa concessione di misura cautelare**

della deliberazione della Giunta regionale 13.4.2015 n. 6-1302, recante  
"Art. 18, l. 157/1992. Art. 40, l. r. 5/2012. Approvazione del Calendario  
venatorio per la stagione 2015/2016 e delle relative Istruzioni operative  
supplementari" e dei connessi allegati, **pubblicata sul Bollettino  
Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16.4.2015**,  
esclusivamente nelle parti in cui: 1) vieta la caccia alla pernice  
bianca; 2) riduce il periodo di caccia per le specie tortora,  
quaglia, beccaccia e fagiano posticipando l'apertura

DELEGA:  
Noi sottoscritti Giovanni  
Gallinaro in qualità  
Presidente  
dell'Associazione  
Nazionale Libera Caccia  
(A.N.L.C.) e Bruno  
Fantozzi in qualità di  
Presidente del  
Comprensorio Alpino  
TO4, deleghiamo a  
rappresentare e difendere,  
sia congiuntamente che  
disgiuntamente, gli Enti  
stessi nel presente  
procedimento avanti il TAR  
Piemonte, conferendo loro  
ogni più ampio potere di  
legge, ivi compreso quello di  
proporre motivi aggiunti di  
ricorso anche contro  
provvedimenti connessi,  
l'avv. prof. Paolo Scaparone  
e l'avv. Jacopo Gendre ed  
eleggiamo domicilio presso  
lo studio dei medesimi in  
Torino, Via San Francesco  
d'Assisi, 14.  
Previamente informati,  
autorizziamo altresì l'avv.  
prof. Paolo Scaparone e  
l'avv. Jacopo Gendre al  
trattamento dei dati  
personali ai fini del presente  
mandato ai sensi e per gli  
effetti del d.lgs. 30.6.2003 n.  
196.  
Torino, 13/4/2015

In originale  
firmato  
*Paolo Scaparone*  
*Jacopo Gendre*  
p. o.  
acc. prof.  
Paolo Scaparone

dell'attività venatoria rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 157/1992; 3) non anticipa la caccia al cinghiale alla quarta domenica di settembre;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

\*\*\*\*\*


### FATTO

La Giunta regionale, con deliberazione 13.4.2015 n. 6-1302, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2015/2016 prevedendo, da un lato, il **divieto di caccia per la pernice bianca e altre specie** e, dall'altro lato, la **riduzione dei periodi di caccia per alcune specie venabili**. Per quanto d'interesse, rispetto ai periodi previsti dalla l. 11.2.1992 n. 157, la Regione, con il calendario venatorio, ha disposto che: 1) la caccia alla beccaccia è permessa dal 4 ottobre al 31 dicembre; 2) la caccia alla tortora e alla quaglia è permessa dal 4 ottobre al 31 ottobre; 3) la caccia al fagiano è permessa dal 4 ottobre al 30 novembre; 4) la caccia al cinghiale è autorizzata dal 4 ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio, rispettivamente nei territori dei Comprensori Alpini e in quelli degli Ambiti Territoriali di Caccia.

La conferma del divieto di caccia alla pernice bianca – già disposto per la stagione venatoria 2014/2015, e ritenuto dal TAR Piemonte illegittimo con ben tre provvedimenti (Sez. II, ord. n. 413/2014; ord. n. 458/2014; sent. 868/2015) –, l'esclusione di altre specie dal prelievo venatorio, la limitazione del periodo di caccia per la gran parte delle specie venabili consistente nell'apertura della stagione venatoria alla prima domenica di

DELEGA:

Io sottoscritto  
**Christian Lieutaud** in  
qualità  
**Presidente del  
Comprensorio  
Alpino CN4,**  
delego a  
rappresentare e  
difendere, sia  
congiuntamente che  
disgiuntamente, il  
Comprensorio stesso  
nel presente  
procedimento avanti  
il TAR Piemonte,  
conferendo loro ogni  
più ampio potere di  
legge, ivi compreso  
quello di proporre  
motivi aggiunti di  
ricorso anche contro  
provvedimenti :  
connessi, l'avv. prof.  
Paolo Scaparone e  
l'avv. Jacopo Gendre  
ed eleggo domicilio  
presso lo studio dei  
medesimi in Torino,  
Via San Francesco  
d'Assisi, 14.  
Previamente  
informato, autorizzo  
altresì l'avv. prof.  
Paolo Scaparone e  
l'avv. Jacopo Gendre  
al trattamento dei  
dati personali ai fini  
del presente  
mandato ai sensi e  
per gli effetti del  
d.lgs. 30.6.2003 n.  
196.  
Torino, 12/6/2015

In originale  
firmato  
  
p. a.  
avv. prof. Paolo  
Scaparone

ottobre, ritardata rispetto alla tradizionale apertura alla terza domenica di settembre, nonché la mancata apertura anticipata della caccia al cinghiale, anch'essa precedentemente praticata, rappresentano la manifestazione dell'attuale atteggiamento dell'Amministrazione regionale verso l'attività venatoria che si esprime nel perseguimento dell'obiettivo, enfatizzato nella deliberazione di approvazione del calendario venatorio 2015/2016, di ridurre l'attività di caccia a partire dal numero dei cacciatori nel territorio piemontese.

Per tali ragioni, le Associazioni venatorie, i Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di Caccia - organismi deputati alla gestione della caccia programmata - nonché l'Ente Produttori Selvaggia - associazione rappresentativa delle aziende faunistico-venatorie e degli allevatori di selvaggina - insorgono in via giudiziaria impugnando avanti il TAR Piemonte alcune prescrizioni del calendario venatorio relativo alla stagione 2015/2016 per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I. PREMESSA

Il presente ricorso costituisce la prima impugnazione di un calendario venatorio della Regione Piemonte da parte delle organizzazioni dei cacciatori e degli organismi incaricati della gestione amministrativa della caccia. Precedentemente non erano mancati ricorsi aventi l'obiettivo dell'annullamento previa sospensione di calendari venatori - ve furono addirittura due lo scorso anno a causa della reticenza della

DELEGA:

Noi sottoscritti

Francesco Avateneo

in qualità di

Presidente di

dell'Ambito

Territoriale Caccia

TO4 e Gianfranco

Giuglar in qualità

Presidente del

Comprensorio Alpino

TO3, deleghiamo a

rappresentare e

difendere, sia

congiuntamente che

disgiuntamente, gli Enti

stessi nel presente

procedimento avanti il

TAR Piemonte,

conferendo loro ogni più

ampio potere di legge, ivi

compreso quello di

proporre motivi aggiunti

di ricorso anche contro

provvedimenti connessi,

l'avv. prof. Paolo

Scaparone e l'avv. Jacopo

Gendre ed eleggiamo

domicilio presso lo studio

dei medesimi in Torino,

Via San Francesco

d'Assisi, 14.

Previamente informati,

autorizziamo altresì l'avv.

prof. Paolo Scaparone e

l'avv. Jacopo Gendre al

trattamento dei dati

personali ai fini del

presente mandato ai

sensi e per gli effetti del


d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 13/6/2015

*In originale*

*firmato*

*Francesco Avateneo*



*p. r.*

*- avv. prof. Paolo*

*Scaparone*

Regione a uniformarsi alla pronuncia del Giudice adito – ma tutti provenivano da associazioni contrarie alle caccia.

La caratterizzazione dei ricorrenti nei vari anni è da ravvisare nella circostanza che le varie amministrazioni che si sono susseguite hanno interpretato la caccia come materia da regolare, non secondo i criteri e le esigenze tecniche ad essa obiettivamente inerenti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile del territorio e, più in generale, in stretta aderenza alle pertinenti disposizioni di legge, bensì alla stregua di obiettivi di soddisfacimento di particolari interessi di rilevanza politico-elettorale facenti capo alle varie componenti delle maggioranze governanti.

Sintetizzando con riferimento alle politiche venatorie delle ultime Amministrazioni che si sono succedute, si può ricordare come la Giunta regionale presieduta dall'on. Bresso – per limitarsi all'episodio forse più significativo – avesse tentato di impedire specialmente ai cacciatori il transito con autoveicoli su strade di montagna prevedendo una sanzione pecuniaria per i trasgressori e computando l'importo della stessa in misura doppia rispetto alla misura prevista per la generalità, se il conduttore risultava utilizzare l'automezzo trasportando armi da caccia (art. 42, l. r. Piemonte n. 9/2007). Per contro, la successiva Giunta presieduta dall'on. Cota ha mantenuto il divieto per la totalità degli utenti delle strade montane con specifica esclusione, oltre che di particolari categorie di persone, dei cacciatori che esibissero il proprio "tesserino" attestante la legittimazione all'attività venatoria nella specifica giornata (art. 17, l. r. Piemonte n. 18/2010) e ciò con la giustificazione che senza la possibilità di raggiungere i livelli più alti della montagna il piano di

DELEGA:

Noi sottoscritti **Piero Genre** in qualità di **Presidente del Comprensorio Alpino TO1** e **Aldo Falchero** in qualità di **Vice Presidente del Comprensorio Alpino TO2**, deleghiamo a

rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, i Comprensori stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio dei medesimi in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14.

Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196. Torino, 13/6/2015

*La delega*  
*Piemonte*  
*Piero Genre*  
*Aldo Falchero*  
*p. e.*  
*avv. prof. Paolo*  
*Scaparone*

abbattimento di selvatici previsto da ciascun comprensorio alpino avrebbe rischiato di non essere realizzato. Proprio con riguardo alla percorribilità delle strade montane con automezzi da parte di cacciatori, l'Amministrazione regionale in carica ha dato dimostrazione della sua visione della caccia, sopprimendo la possibilità di transito previamente concessa ai cacciatori (art. 18, co. 1, l. r. Piemonte n. 1/2015).

Per altro verso, in ulteriore antitesi con la precedente Amministrazione regionale che, in continuità con la risalente tradizione, aveva inserito come specie cacciabili nel calendario venatorio predisposto per la stagione venatoria 2014/2015 l'intera avifauna tipica alpina, compresa la pernice bianca, l'attuale Amministrazione, appena insediata, negò l'approvazione dei piani di abbattimento della pernice bianca e persistette in tale comportamento a dispetto delle due ordinanze cautelari di questo Tribunale che, rilevandone l'illegittimità, avevano sospeso l'efficacia del provvedimento negativo.

Il problema che le componenti dell'associazionismo e del governo territoriale della caccia vogliono affrontare con il presente ricorso è quello dell'avvio di una regolamentazione della materia che risponda a parametri legislativi e tecnico-scientifici certi e quindi più stabili nel tempo, così come accade tendenzialmente nell'intera Europa, la quale ignora un cambiamento così frequente della disciplina rilevante.

A parte il caso della Gran Bretagna, espressione del tradizionalismo di quel paese, in cui la caccia alla pernice o, meglio, al tetraonide locale (*grouse*) si apre invariabilmente il 12 agosto - *the glorious twelfth* - si può

DELEGA:  
Io sottoscritto  
Bartolomeo Alloa in  
qualità di Presidente  
dell'Ambito  
Territoriale di Caccia  
CN2, delego a  
rappresentare e  
difendere, sia  
congiuntamente che  
disgiuntamente, l'ATC  
CN2 stessa nel presente  
procedimento avanti il  
TAR Piemonte,  
conferendo loro ogni più  
ampio potere di legge, ivi  
compreso quello di  
proporre motivi aggiunti  
di ricorso anche contro  
provvedimenti connessi,  
l'avv. prof. Paolo  
Scaparone e l'avv. Jacopo  
Gendre ed eleggo  
domicilio presso lo studio  
dei medesimi in Torino,  
Via San Francesco  
d'Assisi, 14.  
Previamente informato,  
autorizzo altresì l'avv.  
prof. Paolo Scaparone e  
l'avv. Jacopo Gendre al  
trattamento dei dati  
personali ai fini del  
presente mandato ai  
sensi e per gli effetti del  
d.lgs. 30.6.2003 n. 196.  
Torino, 13/6/2015

*in originale*  
*finito*  
D. Alloa Bartolomeo  
p. e.  
avv. prof. Paolo  
Scaparone

esemplificativamente richiamare la disciplina svizzera per cui la regolamentazione fondamentale della caccia è contenuta in un provvedimento di durata quinquennale (*arrêt quinquennal*), derogabile solo per straordinarie emergenze.

Per contro nel nostro Paese o, quanto meno, in Piemonte la disciplina, almeno amministrativa, della caccia è il risultato di opzioni essenzialmente di tipo politico, per non dire elettorale. Non ha perso attualità il noto detto di Giovanni Giolitti, esperto nei 'giochi' parlamentari: "*se vuoi far cadere un governo, presenta una legge sulla caccia*". Viene fatto di dire: tant'è che **la Regione Piemonte fa calendari venatori, ma, a dispetto dell'intervenuta abrogazione risalente al 2012 della precedente legge sulla caccia n. 70 del 1996 attuata al fine di evitare lo svolgimento del referendum promosso dalle associazioni ambientaliste, non si decide a varare una nuova legge e continua a (non) applicare o, meglio, ad applicare malamente, la risalente legge quadro statale n. 157 del 1992.**

Per tutte le considerazioni accennate, le Associazioni venatorie e gli organismi gestori della caccia, consapevoli dell'importanza della loro esperienza per una corretta amministrazione del settore, propongono la presente azione perché gli attuali massimi governanti del settore - nonostante le molteplici dichiarazioni di disponibilità al colloquio, mai seguite da iniziative operative e sulla scorta di un'elusione della partecipazione degli interessati, chiamati sostanzialmente a prendere atto di decisioni già assunte - non intendono adottare un **modello di gestione della caccia che**, abbandonati i pregiudizievole

**DELEGA:**

Noi sottoscritti Ferrando Ignazio in qualità di Presidente del C.A. CN3 e Livio Salomone in qualità di Presidente della C.A. CN5 deleghiamo a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Enti stessi nel presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso anche contro provvedimenti connessi, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso lo studio dei medesimi in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14.

Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30.6.2003 n. 196.

Torino, 13/6/2015

*Da originale  
in bianco  
Jacopo Gendre  
Ferrando Ignazio*

p. e .

avv. prof. Paolo

Scaparone



condizionamenti partitici e l'astrattezza burocratica, si conformi rigorosamente alla legge e a parametri tecnico-scientifici.

## II. OGGETTO DELL'IMPUGNAZIONE

Le Associazioni venatorie, i Comprensori Alpini e gli Ambiti Territoriali di Caccia ricorrenti impugnano il calendario venatorio limitatamente alle seguenti prescrizioni: 1) divieto di caccia alla pernice bianca; 2) limitazione della caccia alla beccaccia dal 4 ottobre al 31 dicembre; 3) limitazione della caccia alla tortora e alla quaglia dal 4 ottobre al 31 ottobre; 4) limitazione della caccia al fagiano dal 4 ottobre al 30 novembre con ammissione della possibilità di un prolungamento della caccia stessa dal 2 al 31 dicembre previa approvazione regionale di piani di prelievo predisposti dai CA e dagli ATC; 5) ammissione della caccia del cinghiale dal 4 ottobre al 31 dicembre nei CA e dal 1° novembre al 31 gennaio negli ATC.

## III. LA NATURA DI ATTO AMMINISTRATIVO DEL CALENDARIO VENATORIO

Le prescrizioni impugnate esprimono l'atteggiamento 'anti-caccia' del governo regionale, la sua chiara aprioristica propensione a favore di esigenze suppostamente ambientalistiche nonché la considerazione dell'attività venatoria come mera attività ludica e non già come strumento di conservazione del patrimonio faunistico e ambientale.

Il pregiudizio che connota l'agire della Regione si traduce nelle diverse prescrizioni impugnate del calendario venatorio che si atteggiavano come scelte di politica venatoria, ancorché siffatte scelte dovrebbero essere

DELEGA:

Noi sottoscritti Giovanni Negra in qualità di Presidente del Comitato di Gestione del CA VC 1, Marco Tosini in qualità di Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC VC 1 e Ennio Negri in qualità di Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC AL 3, deleghiamo a rappresentare e difendere i Comitati di Gestione stessi, sia congiuntamente sia disgiuntamente, in ogni fase e grado del presente procedimento avanti il TAR Piemonte, conferendo loro ogni potere di legge, compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso i medesimi in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14.

Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Torino, 12/6/2015

In originale  
firmato

p.e.  
avv. prof. Paolo Scaparone

compiute in sede legislativa da parte del Consiglio regionale. Invero, il calendario venatorio è e, come ha insegnato la Corte Costituzionale (sent. n. 20 del 2012), deve essere un **provvedimento amministrativo perché la legge ne conforma il contenuto a parametri tecnico-scientifici** e, quindi, per loro natura, **vincolanti**.

Dal che si trae l'ulteriore conseguenza che il **calendario venatorio**, seppur approvato dalla Giunta regionale, è **espressione di discrezionalità tecnica e non politica**. Detto in altri termini, il calendario venatorio non è atto che esprime l'indirizzo politico-amministrativo del governo regionale in materia di caccia, bensì strumento tecnico di regolamentazione dell'attività venatoria.

Per altro verso, dalla configurazione del **calendario venatorio** come atto amministrativo deriva che il suo contenuto deve **rispettare i vincoli sanciti dalla legge** (Corte Cost., n. 20 del 2012) e, in particolare, dall'art. 18, l. n. 157/1992: è lo stesso art. 40, l. r. Piemonte 4.5.2012 n. 5, che ha abrogato integralmente la l.r. n. 70/1996, a disporre, in modo significativo, che **"la Giunta regionale ... adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio ... nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157"**.

Detti vincoli sono: 1) il divieto di sottrarre all'attività venatoria specie ritenute cacciabili dalla legge; 2) la modificabilità, solo a determinate condizioni, dei periodi di caccia prefissati dalla legge per le singole specie; 3) la giustificazione delle scelte del calendario venatorio con considerazioni tecnico-scientifiche.

**DELEGA:**

Noi sottoscritti Giorgio Rondano in qualità di Presidente del Comitato di Gestione dell'ATC AL 1 e Danilo Piretto in qualità di Presidente del Comitato di Gestione del ATC TO 1 deleghiamo a rappresentare e difendere i Comitati di Gestione stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, in ogni fase e grado del presente procedimento avanti il T.A.R. Piemonte, conferendo loro ogni potere di legge, compreso quello di proporre motivi aggiunti di ricorso, l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre ed eleggiamo domicilio presso i medesimi in Torino, Via San Francesco d'Assisi, 14. Previamente informati, autorizziamo altresì l'avv. prof. Paolo Scaparone e l'avv. Jacopo Gendre al trattamento dei dati personali ai fini del presente mandato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Torino, 13/6/2015

*In originale  
firmato*

*p. a.  
avv. prof. Paolo  
Scaparone*

**IV. LA REGIONE PIEMONTE NON PUÒ VIETARE LA CACCIA ALLA PERNICE BIANCA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO: violazione di legge in relazione agli artt. 18, l. 11.2.1992 n. 157 e 40, l.r. Piemonte 4.5.2012 n. 5.**

1. La prima previsione del calendario venatorio che i ricorrenti censurano è, in realtà, una 'non previsione' e cioè il **mancato inserimento della pernice bianca tra le specie cacciabili.**

2. La mancanza è gravemente illegittima per **due motivi.**

La decisione regionale si atteggia come palesemente elusiva delle già menzionate pronunce, cautelari e di merito, con cui il TAR Piemonte ha sancito l'illegittimità del divieto di caccia alla pernice bianca per la stagione venatoria 2014/2015. In tali pronunce, il Giudice amministrativo ha affermato, in coerenza con il ricordato insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 20 del 2012), che la scelta regionale di chiudere l'attività venatoria ad una specie venabile deve essere supportata da adeguati dati scientifici relativi alla consistenza della sua popolazione, agli effetti che la caccia determinerebbe sulla conservazione della specie e alle condizioni ambientali dell'*habitat* naturale della specie stessa. Tanto più se, come correttamente statuisce la sentenza del TAR Piemonte n. 868/2015, nelle *Linee guida per la redazione dei calendari venatori* dell'ISPRA – già INFS - è chiaramente ritenuto compatibile con la conservazione della specie “*un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre*”, cioè proprio il periodo prefissato dall'art. 18, l. n. 157/1992. A fronte di tali inequivoche indicazioni dell'ISPRA la

decisione di vietare la caccia della pernice bianca su tutto il territorio piemontese “risulta” – come afferma il TAR Piemonte – “*irrimediabilmente immotivata e viziata da difetto di istruttoria*”.

La Regione Piemonte, nel perseguimento della sua politica sedicente ambientalistica, ignora apertamente le decisioni giudiziarie sfavorevoli e le considera *tamquam non essent* disconoscendo l'effetto conformativo della futura azione amministrativa tipico di ogni pronuncia del giudice amministrativo.

**Nel calendario venatorio 2015/2016 non è spesa nessuna parola a giustificazione della scelta di vietare la caccia alla pernice bianca nonostante lo stesso divieto disposto per la scorsa stagione venatoria sia stato ritenuto illegittimo da questo Tribunale (II, sent. n. 868/2015) proprio per difetto di motivazione e di istruttoria.**

In altri termini, **non si può vietare la caccia di specie ritenute cacciabili dalla legge se non per ragioni di carattere scientifico che devono essere supportate da dati verificabili e adeguatamente illustrate nel calendario venatorio.**

**3. Per altro verso, è la legge statale che non consente al calendario venatorio di escludere dal prelievo le specie cacciabili.**

L'art. 18 l. n. 157/1992 dispone, per quanto d'interesse: “1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:  
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: **quaglia** (*Coturnix coturnix*); **tortora** (*Streptopelia turtur*); merlo

(*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); **fagiano** (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); **beccaccia** (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: **pernice bianca** (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice

(*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: **cinghiale** (*Sus scrofa*); e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*). 1-bis.

L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

**2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.** I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. ...

**4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria ...**”.

La disposizione riportata indica: le specie cacciabili, i periodi di caccia per ciascuna specie, attribuisce alle regioni il potere di autorizzare modificazioni ai periodi di caccia previo parere dell'ISPRA (co. 2) e di predisporre, sentito l'ISPRA stesso, il calendario venatorio (co. 4).

È sufficiente scorrere il testo dell'articolo per **negare che la legge statale attribuisca alle regioni anche il potere di sottrarre al prelievo venatorio le specie cacciabili.**

Tale facoltà era prevista espressamente dall'art. 44, l. r. Piemonte n. 70/1996. In questo articolo, al co. 2, era stabilito che *“La Giunta regionale, per motivate ragioni, nella predisposizione annuale del calendario venatorio ... può ridurre l'elenco delle specie cacciabili e i periodi dell'esercizio venatorio”*. Nel testo dell'art. 40, l. r. Piemonte n. 5/2012, che ha abrogato la l. r. Piemonte n. 70/1996, non è riprodotto analogo precetto.

L'appena citato art. 40, l.r. Piemonte n. 5/2012 si limita ad attribuire alla Giunta il potere di predisporre il calendario venatorio specificando che esso deve essere adottato *“nel rispetto dei **vincoli** e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”*.

Tra i vincoli posti da quest'ultima disposizione vi è la preclusione per le regioni di vietare, con il calendario venatorio, la caccia ad una o più specie venabili. Invero, l'**art. 18 l. n. 157/1992 conferisce alle regioni il potere di modificare i periodi di caccia, ma non anche di vietare il prelievo di alcune specie.** In tal senso è significativo che il co. 4 di detto articolo stabilisca che le regioni adottano il calendario venatorio *“nel rispetto di quanto stabilito dai commi*

1, 2 e 3 ...". Il che esprime la volontà della legge statale di fissare con chiarezza gli spazi che le regioni hanno nella definizione del contenuto del calendario venatorio. E tra gli spazi di manovra non è ammessa la chiusura della caccia alle specie cacciabili. Di guisa che **l'assenza di una norma statale che attribuisca tale facoltà è un dato sufficiente per negare il correlato potere regionale**. Invero, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 20 del 2012), *"l'intervento regionale viene ... consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di **modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale**, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva, l'**art. 18 della legge n. 157 del 1992**, se da un lato predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati, dall'altro lato **permette alla Regione l'introduzione di limitate deroghe** ispirate a una simile finalità, e chiaramente  **motivate con riguardo a profili di natura scientifica**: ne è conferma la previsione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 2, e dall'art. 18, comma 4, con specifico riferimento all'approvazione del calendario venatorio"*.

La natura derogatoria dell'intervento regionale rispetto al rigido quadro normativo statale implica che i casi in cui la regione può incidere su questo modificandolo devono essere espressamente contemplati da una disposizione di legge – statale, se l'incidenza attiene alla materia



esclusiva della “*tutela dell’ambiente*” o regionale, se l’incidenza concerne la materia residuale della caccia –.

Non vi sono disposizioni di legge, né statali né regionali, che riconoscono alla Regione Piemonte il potere, in sede di approvazione del calendario venatorio, di vietare la caccia a determinate specie cacciabili. **Alle regioni è solo consentito rimodulare i periodi di caccia.** Di qui l’**illegittimità del divieto di caccia della pernice bianca.**

**V. LA REGIONE PIEMONTE NON PUÒ DISPORRE UNA RIDUZIONE GENERALIZZATA DEL PERIODO DI CACCIA STABILITO DALLA L. 11.2.1992 N. 157 PER LE SPECIE VENABILI: LA RIDUZIONE È AMMESSA “PER DETERMINATE SPECIE” E “IN RELAZIONE A SITUAZIONI AMBIENTALI DELLE DIVERSE REALTÀ TERRITORIALI”: violazione di legge in relazione agli artt. 18, l. 11.2.1992 n. 157 e 40, l.r. Piemonte 4.5.2012 n. 5.**

1. Il calendario venatorio per la stagione 2015/2016 dispone una sostanziale riduzione del periodo di caccia per tutte le specie venabili rispetto al periodo stabilito dall’art. 18, l. n. 157/1992. È sufficiente confrontare gli ambiti temporali in cui è consentito il prelievo per le singole specie fissati dal calendario venatorio e gli ambiti temporali determinati dalla legge statale per verificare la correttezza dell’affermazione.

2. La riduzione è illegittima.

Non si nega che la Regione Piemonte abbia il potere di modificare i periodi di caccia. L’art. 18, co. 2, l. n. 157/1992 le attribuisce espressamente detto potere, ma impone al suo esercizio vincoli assai

stringenti: la deroga è consentita *“per determinate specie”*, *“in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”* e deve essere preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA.

**3. Detti vincoli condizionano tale potere sotto tre profili.**

La **variazione è ammessa *“per determinate specie”***.

L'impiego dell'aggettivo *“determinate”* esprime inequivocabilmente la volontà legislativa di non consentire alle regioni di autorizzare una generalizzata modificazione dei periodi di caccia, ma di disporla per tipi di selvatici ben individuati. Il che significa che le regioni non possono utilizzare la facoltà concessa dalla legge statale per deliberare, in sede di approvazione del calendario venatorio, una generale riduzione (o ampliamento) dei periodi venatori fissati dall'art. 18, l. n. 157/1992, pena l'illegittimità della modificazione per eccesso di potere.

**La Regione Piemonte non può utilizzare il potere derogatorio attribuitole dalla legge statale per fronteggiare situazioni ambientali che potrebbero comportare pericolo per la conservazione di una specie al fine di attuare la propria politica di disfavore verso l'attività venatoria, cioè per perseguire interessi diversi da quelli per i quali la legge le conferisce il potere esercitato.**

4. Per altro verso, la **modificazione** del periodo di caccia va **giustificata *“in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”***. Ciò comporta che non è ammessa una modificazione del periodo di caccia non giustificata da ragioni riguardanti specifiche parti del territorio, là dove il prelievo per il periodo

fissato dalla legge statale possa compromettere la tutela della singola specie. E **le motivazioni di tale variazione devono essere collegate a “situazioni ambientali”** - ad esempio, a elementi connessi alle condizioni climatiche, a particolari circostanze di natura sanitaria, a fatti eccezionali interessanti una determinata area geografica - che inducono ad una riduzione o ad un ampliamento del periodo di caccia.

Nel **calendario venatorio** e, in specie, nella parte motiva, **non si dice nulla delle ragioni per le quali la stagione venatoria 2015/2016 deve prendere avvio dal 4 ottobre**, anziché dalla terza domenica di settembre, cioè dal 20 settembre. Nel testo della deliberazione regionale che approva il calendario si legge: *“ritenuto di stabilite l’inizio della stagione venatoria 2015/2016 il 4 ottobre, giornata di domenica, nel rispetto delle consuetudini venatorie della nostra regione”*. La motivazione è tutta qui! La Regione Piemonte non si sforza neppure di illustrare i motivi della decisione di ridurre illegittimamente la durata della stagione venatoria. Ciò che conta è limitare la caccia.

**5. La variazione del periodo di caccia deve essere autorizzata previo parere dell’ISPRA.**

Come ha insegnato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 20 del 2012, la circostanza che la modificazione dei periodi di caccia da parte delle regioni debba avvenire previo parere dell’ISPRA comporta che le variazioni devono essere *“chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica”*. È dunque imprescindibile che **le rimodulazioni**

**dei periodi di apertura dell'attività venatoria trovino la loro esclusiva giustificazione in ragioni tecnico-scientifiche.**

Di siffatte ragioni non vi è traccia nella parte motiva del calendario né nel parere dell'ISPRA reso sul calendario stesso. Detto parere è formulato in modo laconico e si occupa solo delle parti della proposta di calendario che ritiene non condivisibili. Una siffatta tecnica di redazione è assai discutibile perché ostativa allo svolgimento della funzione propria del parere preventivo, cioè la c.d. funzione illuminante della decisione amministrativa. Né il parere in questione, proprio per la sua laconicità, può essere proficuamente utilizzato come elemento di integrazione della motivazione delle decisioni del calendario venatorio derogatorie rispetto alle disposizioni della legge statale.

Del resto, a ben guardare, l'intervento dell'ISPRA sul calendario venatorio (co. 4) è configurato diversamente rispetto all'intervento del medesimo ente sulle decisioni regionali di modificazione dei periodi di caccia (co. 2). Mentre le regioni approvano il calendario venatorio "sentito" l'ISPRA, le variazioni dei periodi di caccia sono autorizzate "previo parere" dell'ISPRA stesso. Nel primo caso, l'ISPRA non agisce tanto quale organo consultivo con funzione illuminante, bensì come ente che, in quanto titolare di una competenza tecnico-scientifica, deve necessariamente 'partecipare' al procedimento per concorrere alla decisione finale. Nel secondo caso, l'espressione "previo parere" connota l'intervento dell'ISPRA come un vero e proprio parere preventivo obbligatorio di un ente che ha la funzione di indicare i dati tecnico-scientifici necessari per 'guidare' la decisione.

6. Alla luce dei rilievi svolti, **la decisione regionale di posticipare la stagione venatoria al 4 ottobre, anziché farla iniziare al 20 settembre, per le specie cacciabili da tale data è illegittima perché assunta in aperta violazione dell'art. 18, l. n. 157/1992 ed è per di più priva di adeguata motivazione ed istruttoria.** Più precisamente, riluce come le prescrizioni del calendario venatorio che limitano il periodo di caccia, così come quella che vieta il prelievo della pernice bianca, si caratterizzano per l'assenza di serie e dimostrate ragioni tecnico-scientifiche. Il che costituisce un gravissimo e palese discostamento dell'atto regionale dal modello normativo: il calendario venatorio – si ripete – deve essere improntato a criteri tecnico-scientifici.

**VI. LE SCELTE DELLA REGIONE PIEMONTE DI RIDURRE LA CACCIA ALLE SPECIE TORTORA, QUAGLIA, BECCACCIA E FAGIANO SONO PRIVE DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE E AFFETTE DA CONTRADDITTORIETÀ: violazione di legge in relazione agli artt. 3, l. 7.8.1990 n. 241, 18, l. 11.2.1992 n. 157 e 40, l. r. Piemonte 4.5.2012 n. 5.**

1. Particolarmente viziate da difetto di motivazione, istruttoria e contraddittorietà risultano le prescrizioni gravate che modificano in riduzione il periodo di caccia alla tortora, alla quaglia, alla beccaccia e al fagiano.

2. Quanto alla **tortora**, secondo l'**art. 18, l. n. 157/1992** la caccia a tale specie è aperta dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre**. Il calendario venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2015/2016 ne consente la caccia dal **4 ottobre al 31 ottobre**.

L'illogicità della decisione di posticipare l'apertura della caccia alla tortora deriva dalla seguente considerazione, espressa dall'ISPRA nelle Linee guida per la redazione dei calendari venatori: *"La migrazione post-riproduttiva della Tortora inizia in Italia già nella terza decade di agosto e si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre; la specie non sverna nel nostro paese. Pertanto il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla c.d. pre-apertura secondo quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 18, comma 2. Tuttavia, visto lo stato di conservazione della specie, tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse nel periodo 1-20 settembre ..."*.

Aprire la caccia alla tortora dal 4 ottobre significa, di fatto, vietare la caccia a tale specie – ma presumibilmente era proprio questo l'obiettivo regionale – perché ad ottobre la tortora non è più presente nel territorio italiano in quanto ha già completato la propria migrazione post-riproduttiva.

L'assurdità della prescrizione riluce a tal punto che non servono altri argomenti per denunciarla. Merita solo sottolineare come la Regione abbia deliberatamente disatteso gli elementi scientifici forniti dall'ISPRA, senza neppure premurarsi di motivare il palese discostamento.

La totale illogicità, sotto il profilo scientifico, della prescrizione in questione ne vizia irrimediabilmente la validità.

**3.** Quanto alla **quaglia**, la **legge statale** indica come periodo di caccia dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre**. La Regione

**Piemonte** riduce tale periodo posticipandone l'apertura al **4 ottobre** e anticipandone la chiusura al **31 ottobre**.

Valgono le medesime considerazioni sopra esposte per la tortora: è notorio che anche la **quaglia, nel mese di ottobre, è sostanzialmente migrata dal territorio piemontese**. Pertanto, così come è consigliata la pre-apertura della caccia alla tortora fin dal primo settembre, anche per la quaglia sarebbe ragionevole anticipare l'apertura. In proposito, è il caso di rilevare che le considerazioni dell'ISPRA relative alla tortora non sono estese anche alla quaglia in quanto le Linee guida sono redatte con riguardo all'intero territorio statale e non già allo specifico territorio piemontese. Si vuol dire che dopo la fine di settembre la quaglia si è spostata nella parte centro-meridionale della penisola.

**In ogni caso, la riduzione non è in alcun modo motivata nel calendario venatorio: non c'è traccia di argomenti che giustificano tale misura fortemente derogatoria rispetto alla disciplina statale.**

È, peraltro, ipotizzabile che la Regione abbia aderito – a differenza che per la disciplina del periodo di caccia della tortora – alle indicazioni fornite dall'ISPRA nelle citate Linee guida. In tale documento si legge: *“Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre e il 31 dicembre risulta tecnicamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché*

*questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.*

Coerentemente con tale posizione, l'ISPRA, nel parere espresso sulla proposta di calendario venatorio, dissente dalla decisione regionale di fissare l'apertura dell'addestramento dei cani al 16 agosto: *“L'inizio dell'attività di addestramento cani al 16 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani”.*

La Regione Piemonte, che si è allineata alla posizione ISPRA per quanto concerne la ritardata apertura della caccia alla quaglia, non si è affatto allineata alla posizione dell'Istituto per quanto riguarda l'anticipazione dell'apertura dell'attività di addestramento cani. Con il risultato contraddittorio che, da un lato, l'avvio della caccia alla quaglia è posticipato per evitare che i cani arrechino disturbo alla restante fauna per la presenza di giovani alle dipendenze dai genitori, ma al contempo, è ammesso fin dal 16 agosto, l'addestramento dei cani.

**4.** Quanto alla **beccaccia**, nel **calendario venatorio regionale** il periodo di caccia è fissato dal **4 ottobre al 31 dicembre** (l'art. 18, l. n. **157/1992** indica come periodo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio).

La Regione si è allineata all'ISPRA che, nelle Linee guida e nel parere reso sul calendario, discostandosi in parte dal documento di derivazione



europea "Key Concepts" individua la data di chiusura della caccia a tale specie nel 10 gennaio, consiglia la chiusura dell'attività venatoria al 31 dicembre, anziché al 10 gennaio. Anche in questo caso, la posizione dell'ISPRA è stata accolta dalla Regione siccome favorevole ad una restrizione della caccia. Solo quando l'ISPRA consiglia una misura ampliativa dell'attività venatoria, la Regione se ne discosta.

5. Quanto al **fagiano**, la caccia a tale specie è ammessa dal 4 ottobre al 30 novembre, anziché, come previsto dalla l. n. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

La Regione Piemonte si è sostanzialmente allineata alle indicazioni date dall'ISPRA nelle Linee guida: **"Il Fagiano ha uno stato di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). In Italia, come in molti altri paesi europei, lo stato delle popolazioni realmente selvatiche è difficilmente stimabile per le interferenze dovute ai soggetti allevati ed abbondantemente introdotti a scopo di ripopolamento. Il trend delle popolazioni naturali sembra da alcuni decenni in decremento, ma esistono forti differenze a livello locale. Le immissioni artificiali si stimano nell'ordine di due milioni di esemplari all'anno. Le principali problematiche connesse alla gestione ai fini venatori del Fagiano sono: - la salvaguardia della fitness delle popolazioni autosufficienti, che sono minacciate dall'immissione dei contingenti allevati e selezionati con criteri industriali da molte generazioni e dalle forme patologiche diffuse particolarmente presenti negli allevamenti; - la necessità di estendere la rete delle zone in divieto di caccia (es. zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto**

specifiche) idonee alla specie sotto il profilo ambientale e adeguatamente gestite; - la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale; - l'adozione di una regolamentazione del prelievo che abbia come obiettivo la conservazione di contingenti autosufficienti in natura, almeno in distretti per la gestione sostenibile della piccola selvaggina stanziale nell'ambito degli ATC e delle Aziende faunistico-venatorie. **Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di settembre).** Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive. L'eventuale prolungamento della caccia al mese di gennaio risulta accettabile solo nelle unità territoriali di gestione (Aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell'ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. Nelle Aziende agro-turistico-venatorie [in cui l'immissione di selvaggina è ammessa senza limiti temporali rilevanti] gli esemplari immessi, in relazione con le finalità assegnate dalle norme vigenti deve essere ammesso il prelievo nell'ambito dell'arco temporale massimo stabilito dalla legge n.157/92, art. 18, comma 2".

E' tuttavia ben noto che la presenza del fagiano nel territorio piemontese, in particolare, ma non solo, nelle aziende faunistiche e, in specie, in quelle agro-turistico venatorie, deriva non da una riproduzione della specie in natura, bensì dall'immissione di esemplari allevati in cattività per lo più antecedente di pochissimi giorni, se non di ore, all'esercizio dell'attività venatoria ove essa avviene.

Alla luce di ciò, non si comprende la portata protezionistica di un divieto di caccia del fagiano fino al 4 di ottobre. Tale divieto è fortemente dannoso per le aziende faunistiche e, in specie, per quelle agro-turistico venatorie dove il c.d. "lancio pronta caccia" è generalmente e legittimamente praticato. Questa posticipazione non trova una congrua compensazione nella previsione di una possibile prosecuzione della caccia nei mesi di dicembre e gennaio, in quanto l'esercizio dell'attività venatoria su terreno in tutto o nella maggior parte innevato è vietato (art. 21, co. 1, lett. m), l. n. 157/1992; DGR Piemonte 21.10.2014 n. 14-449). In tali mesi la presenza della neve è riscontrabile frequentemente, anche se non in modo duraturo, nelle località di pianura, cosicché l'attività dei cacciatori 'sportivi' e gli introiti delle aziende agro-turistico venatorie vengono significativamente menomati.

Altrettanto vale per la **starna**.

6. A conclusione, le prescrizioni contestate sono accomunate dall'evidente **atteggiamento contraddittorio della Regione Piemonte nei confronti dell'ISPRA**: i rilievi di detto Istituto vengono ritenuti insuperabili e su di essi la Regione addirittura si appiattisce quando sono a favore di una riduzione del periodo di caccia, mentre

vengono disattesi nel caso opposto, cioè là dove ammettono l'attività venatoria nei confronti di una specie o consigliano un periodo di caccia più ampio o comunque corrispondente a quello prefissato dalla legge. Soltanto per evidenti ragioni di 'mitigazione' della parte venatoria ci si discosta, quando la concessione è di scarso peso nella prospettiva 'anti-caccia', dagli orientamenti dell'ISPRA.

Del resto, che la conclamata soggezione delle scelte regionali alle indicazioni dell'ISPRA sia di comodo è confermato dalla motivazione adotta dalla Regione Piemonte per giustificare la fissazione dell'inizio dell'addestramento dei cani al 16 agosto in anticipazione rispetto alla data del 1° settembre che l'ISPRA propone ritenendo che *"per alcune specie non sia ancora stata completata la riproduzione e vi si ancora una dipendenza dei giovani"* che ne accentua la vulnerabilità.

La Regione, all'evidente fine di non discostarsi da un'aspettativa 'storica' dei cacciatori che utilizzano i cani – e anzi compiacerli individuando una misura che *"giova al benessere del cane"* - ad avviarne l'addestramento nell'agosto, afferma: *"rilevato, inoltre, che, fissando l'inizio dell'attività di addestramento dei cani ... al 16 agosto, si lascia intercorrere più di un mese tra l'inizio della medesima attività e l'apertura della caccia, anticipata presenza del cane che permette di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, così stimolando il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro"*. L'affermazione contrasta con l'elementare massima di esperienza che un giovane animale inesperto è una facile preda per il cane. Secondo logica, è difficile

imparare a nuotare annegando! Insomma, la Regione, quando vuole, non si allinea all'ISPRA e per giustificarlo è disposta a ricorrere a qualsiasi motivazione, anche fantasiosa.

Anche questo è indice della caratterizzazione assai poco rigorosa, per non dire "parziale", delle decisioni adottate nel calendario venatorio.

7. A ciò si deve aggiungere un'ulteriore osservazione già anticipata.

Le Linee guida dell'ISPRA hanno in mente l'intero territorio nazionale e non tengono ovviamente conto delle particolarità delle realtà regionali.

La Corte Costituzionale (sent. n. 20 del 2012) ha affermato che ***"l'intervento regionale viene ... consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio"***. Un'amministrazione regionale che si piega alle indicazioni delle Linee guida dell'ISPRA senza verificarne la compatibilità, sotto il profilo tecnico-scientifico, con la specifica realtà territoriale non adempie al compito affidatole dalla legge statale e dà luogo ad una regolamentazione della caccia sicuramente non coerente con il territorio di riferimento. Ciò che si vuol dire — e che i ricorrenti pretendono dalla Regione — è che la stessa si ponga nei confronti delle indicazioni dell'ISPRA in atteggiamento scientificamente critico, cioè le esamini e ne valuti la compatibilità con la specificità della situazione ambientale e faunistica del territorio piemontese.

**VII. LA SCELTA DELLA REGIONE PIEMONTE DI NON ANTICIPARE L'APERTURA DELLA CACCIA AL CINGHIALE È ILLOGICA E PRIVA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA: violazione di legge in relazione agli artt. 3, l. 7.8.1990 n. 241, 18, l. 11.2.1992 n. 157 e 40, l.r. Piemonte 4.5.2012 n. 5.**

La decisione regionale di fissare la data di apertura della caccia al cinghiale al 4 ottobre per i Comprensori Alpini e al 1° novembre per gli Ambiti Territoriali di Caccia è illogica e soprattutto assai dannosa per l'agricoltura. Proprio con riguardo ai danni alle colture, la Regione Piemonte ha da alcuni anni anticipato l'apertura della caccia al cinghiale sia nei CA sia negli ATC all'ultima domenica di settembre al fine di limitare i danni alle colture agricole e, in specie, al mais, alle nocciole e ai vigneti. Basti pensare, ad esempio, ad un dato: nelle ultime cinque stagioni venatorie, il 15% di tutti gli esemplari di cinghiale cacciati negli ATC piemontesi sono stati abbattuti nelle ultime due settimane di settembre.

Per la stagione venatoria 2015/2016 tale opzione non viene adottata: il che provocherà un sicuro e grave danno all'agricoltura perché se nei mesi di luglio e agosto il clima non sarà particolarmente favorevole, la raccolta del mais, delle uve e delle nocciole, verrà ritardata e nel mese di settembre il possibile raccolto sarà preda del cinghiale, il quale, come noto, ha una forte capacità distruttiva delle colture. A tale specie è sufficiente concedere anche solo una settimana di 'tregua venatoria' per produrre ingenti danni all'agricoltura.

La scelta regionale di non scegliere per la pre-apertura, mossa da un movente anti-caccia, darà luogo ad un sicuro incremento sia della popolazione dei cinghiali sia dei danni da essi provocati alle coltivazioni agricole. Non risponde quindi a nessuna logica ecologica non anticipare l'apertura della caccia al cinghiale, specie se si considera che negli ultimi anni la popolazione di tale specie è incrementata in misura esponenziale e così anche i danni da essa provocati alle colture.

Di qui l'**illegittimità della prescrizione contestata.**

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Sul *fumus boni iuris* si rimanda a quanto prospettato in punto di diritto.

Sul *periculum in mora*, il pregiudizio grave e irreparabile sta nella stagionalità delle prescrizioni impugnate.

Lo svolgimento di una stagione venatoria regolare è diventato per il territorio piemontese un obiettivo quasi irraggiungibile. Ogni anno la Regione Piemonte 'pasticcia' provocando ritardi e limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, che – si ribadisce – non è un 'gioco', ma un'attività che concorre alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio faunistico.

Per scongiurare l'ennesima tormentata stagione venatoria e sgomberare il campo da ogni incertezza, si impone l'immediata sospensione delle prescrizioni impugnate riduttive del periodo di caccia con conseguente immediata sostituzione ad esse dei periodi di caccia fissati dalla l. n. 157/1992, pena la compromissione della stagione venatoria, o, quanto meno, l'imposizione alla Regione Piemonte di un sollecito riesame delle stesse.

**Per tutti i suesposti motivi**

la **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** in persona del legale rappresentante e gli altri soggetti ricorrenti, tramite i propri difensori, chiedono, con riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso, che codesto Tribunale disponga:

- A) **in via cautelare**: la concessione della misura cautelare richiesta;
- B) **in via istruttoria**: l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento;
- C) **nel merito**: l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento delle previsioni del calendario venatorio che: 1) vietano la caccia alla pernice bianca; 2) riducono il periodo di caccia per le specie tortora, quaglia e fagiano posticipando l'apertura dell'attività venatoria rispetto a quanto stabilito dalla l. n. 157/1992; 3) non anticipano la caccia al cinghiale alla terza domenica di settembre.

Ai sensi dell'art. 13, co. 6 *bis*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115 il ricorso è assoggettato al contributo unificato di € 650,00.

Con il favore del compenso professionale e delle spese di giudizio.

Torino, 13 giugno 2015

avv. prof.  Paolo Scaparone

avv.  Jacopo Gendre

\*\*\*\*\*

#### **RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE :**

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche della Corte d'Appello di Torino, su richiesta della **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** e



degli altri ricorrenti e, per essi, dell'avv. prof. Paolo Scaparone e dell'avv. Jacopo Gendre, ho notificato il suesteso ricorso con contestuale domanda cautelare, consegnandone copia conforme all'originale a:

– la Regione Piemonte in persona del Presidente, presso la sede legale in Torino, piazza Castello n. 165 e, ivi, a mani di: